



TRIBUNALE DI SPOLETO
Ufficio Volontaria Giurisdizione

Linee guida per le procedure di curatela dell'eredità giacente

Il giudice delle successioni assegnatario del ruolo delle curatele delle eredità giacenti del Tribunale di Spoleto dott. Alberto Cappellini,

vista l'attribuzione di tale ruolo a far data dal 15.6.2026 a seguito di variazione tabellare prot. 203-26 int. del 9.6.2026;

sentito il Presidente;

ritenuta la necessità di dare direttive uniformi in materia di curatela dell'eredità giacente, sia ai curatori nominati e nominandi, sia anche ai potenziali ricorrenti,

invita tutti a seguire le seguenti linee guida.

L'eredità giacente: definizione

L'istituto dell'eredità giacente (artt. 528-532 c.c.) è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione *mortis causa*, coincidente con la morte della persona, e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato.

Al fine di evitare che in tale arco temporale il patrimonio ereditario rimanga privo di tutela giuridica e che subisca pregiudizi in danno degli eredi (o legatari) o di eventuali creditori del *de cuius*, il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere la nomina di un curatore dell'eredità giacente.

Presupposti per l'apertura

I presupposti per l'apertura dell'eredità giacente sono, ai sensi dell'art. 528 c.c., la mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato e il suo mancato possesso dei beni ereditari.

In tal caso, su ricorso di qualunque interessato è possibile ottenere la pronuncia di giacenza dell'eredità e la nomina di un curatore.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 586 c.c. in caso di mancata accettazione da parte dei chiamati è erede di diritto lo Stato, “*senza bisogno di accettazione*”. Di conseguenza poiché il termine per accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.), i ricorsi relativi a *de cuius* deceduti da oltre 10 anni non potranno trovare accoglimento nella misura in cui o l'eredità è stata accettata da un chiamato, oppure deve considerarsi erede lo Stato, ma non può configurarsi una situazione di persistenza della giacenza.

Si evidenzia fin d'ora altresì che, in caso di accoglimento del ricorso e nomina del curatore, il ricorrente sarà tenuto ad anticipare un fondo spese per sostenere le attività necessarie della curatela, di cui potrà anche essere chiesta l'integrazione in caso di spese indefettibili che eccedano lo stesso (ed es. per la dichiarazione di successione), come meglio specificato di seguito.

Documentazione da produrre unitamente al ricorso ex art. 528 c.c.

I ricorrenti sono invitati ad allegare al ricorso la seguente documentazione minima:

- Estratto di morte presso il comune di residenza;
- Stato di famiglia storico del *de cuius*;
- Certificato di residenza storico.

Oltre a ciò, è opportuna l'allegazione anche delle rinunce all'eredità di eventuali chiamati e di eventuali testamenti pubblicati (ovvero, in mancanza, delle visure del registro successioni, per la verifica di eventuali rinunce all'eredità o accettazioni con beneficio di inventario, e/o del registro testamenti, presso la cancelleria del tribunale).

Nomina del curatore dell'eredità giacente

La nomina del curatore (art. 528 c.c.) rappresenta l'elemento costitutivo della situazione di giacenza e comporta che il chiamato non possa compiere atti conservativi, amministrativi e di vigilanza né esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari previste dall'art. 460 c.c.; la norma tende ad impedire che il chiamato crei intralcio od ostacolo all'attività del curatore.

La nomina è riservata al tribunale della circoscrizione in cui si è aperta la successione.

Il curatore può essere nominato su istanza di qualsiasi interessato alla conservazione dei beni ereditari, ovvero anche d'ufficio.

Se la procedura è aperta su istanza di parte, il contributo unificato deve essere corrisposto dall'interessato; se invece è aperta d'ufficio il contributo unificato è prenotato a debito.

Il provvedimento di nomina ha la forma del decreto e viene notificato alla persona designata come curatore a cura della cancelleria.

Prima di iniziare a svolgere l'incarico, il curatore deve, infine, prestare innanzi al giudice delle successioni giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, all'udienza indicata nel decreto di nomina.

Pubblicità del provvedimento di nomina

Ai sensi dell'art. 528 c.c., il provvedimento di nomina è pubblicato, a pena di nullità e a cura del curatore nominato, nella Gazzetta Ufficiale, ed è iscritto (a cura della cancelleria) nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo dove si è aperta la successione.

La pubblicazione sulla G.U. deve avvenire entro 30 giorni dal versamento, da parte del ricorrente, del fondo spese previsto nel decreto di nomina, per il quale è a sua volta previsto il termine di 10 giorni successivo all'udienza nella quale il curatore è chiamato a prestare giuramento.

Nel caso in cui il ricorrente ometta il tempestivo versamento del fondo spese nel suddetto termine, il curatore non inizierà le proprie attività e provvederà a sollecitare il ricorrente al versamento, per poter provvedere, come primo atto, alla pubblicazione in G.U.

Ove il ricorrente ancora ometta il versamento, il curatore rivolgerà istanza al giudice affinché indichi un termine perentorio decorso il quale, in caso di persistenza dell'inottemperanza del ricorrente e della conseguente impossibilità di pubblicare il decreto di nomina in G.U. per mancanza di fondo spese, verrà dichiarata la nullità della nomina, estinguendosi il fascicolo e liquidando forfettariamente i compensi del curatore nominato, per le attività compiute fino a quel momento, carico del ricorrente inadempiente.

Obblighi e poteri del curatore

L'attività del curatore è regolata dagli artt. 529, 530 e 531 c.c., integrati dagli artt. 781, 782 e 783 c.p.c..

L'art. 529 c.c., nell'elencare gli atti di competenza del curatore, ne dà un'indicazione a titolo esemplificativo e non tassativo, potendo il curatore compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario.

L'inventario

Il curatore deve, in primo luogo, compiere l'inventario dei beni ereditari.

L'adempimento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla pubblicazione della nomina del curatore in G.U., salvo proroghe per giustificati motivi eventualmente richieste al giudice delle successioni.

Poiché l'art. 529 c.c. indica l'obbligo di procedere all'inventario fra i compiti del curatore, tale attività dovrà essere compiuta, di regola, direttamente dal curatore.

Il curatore, dunque, non richiederà la nomina del cancelliere al tribunale, come avviene nel caso dell'eredità beneficiata, e soltanto in casi eccezionali, per gravi e motivate ragioni, e solo con espressa autorizzazione del giudice delle successioni, potrà avvalersi dell'operato di un notaio a carico dell'eredità.

Per quanto riguarda le operazioni di stima in senso stretto, invece, è ordinariamente consentito, previa espressa autorizzazione del giudice delle successioni, il ricorso all'operato di un tecnico stimatore che funga da ausiliario (ad es. un geometra, ovvero l'Istituto Vendite Giudiziarie del distretto), il cui compenso è a carico dell'eredità (cfr. art. 773 c.p.c.).

La procedura inventariale è contenuta nell'art. 775 c.p.c. e prevede:

- una descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura e dei dati catastali;
- una stima dei beni mobili, con la descrizione dei medesimi;
- l'indicazione della quantità di denaro contante;
- l'indicazione delle altre attività e passività;
- ulteriori informazioni.

La procedura inventariale consiste, pertanto, nell'individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio ereditario è composto e nell'elencazione di esse in un apposito documento, detto "processo verbale d'inventario" (o semplicemente "inventario"), al fine di accertarne la consistenza oggettiva e predeterminare i limiti di responsabilità della gestione del medesimo soggetto, nonché l'apposizione di un ostacolo alla dispersione o sottrazione dei beni.

Il curatore sarà autorizzato con il decreto di nomina a decorrere dal giuramento, a richiedere all'Agenzia delle Entrate le informazioni risultanti dall'archivio dei rapporti finanziari del defunto ai sensi dell'art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c.

Le comunicazioni all'agenzia del Demanio

Il decreto 22 giugno 2022, n. 128 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante “*Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato*”, chiarisce all'art. 2 che per “*beni ereditari vacanti si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonché i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano*” e pone, nei successivi articoli, una serie di obblighi di comunicazione all'Agenzia del Demanio sia da parte della cancelleria della volontaria giurisdizione, sia da parte dello stesso curatore dell'eredità giacente nominato.

In particolare, il curatore, entro 6 mesi dalla pubblicazione della nomina in G.U., deve trasmettere un elenco provvisorio dei beni ereditari (se è già stato compiuto l'inventario, anche direttamente quello) all'Agenzia del Demanio attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'art. 6 del decreto MEF n.128/2022 (art. 2 comma 2 del decreto).

L'elenco dei beni ereditari (art. 2, comma 3) contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare:

- a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale;
- b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale;
- c) il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
- d) i dati identificativi dei chiamati all'eredità e i relativi codici fiscali.

La ricerca degli eredi

Il curatore si deve da subito porre alla ricerca dei chiamati all'eredità del *de cuius*, al fine di provocare l'accettazione dell'eredità giacente.

A tal fine il curatore potrà consultare l'anagrafe del luogo di nascita del *de cuius* e del luogo di ultima residenza, nonché il registro delle successioni per eventuali testamenti pubblicati.

Di tali ricerche il curatore darà indicazione nelle proprie relazioni di rendiconto.

Nel caso in cui siano individuati dei chiamati che tuttavia, a seguito di contatti informali, non intendano al momento né accettare né rinunciare all'eredità, ovverosia con i quali non sia possibile stabilire contatti, il curatore proporrà al giudice delle successioni di esperire *actio interrogatoria* nei loro confronti.

L'amministrazione dei beni ereditari

L'attività di amministrazione del curatore è svolta in funzione conservativa: questi ha l'obbligo di amministrare l'eredità sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria.

La gestione del patrimonio ereditario implica lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al curatore è data ampia autonomia per la sua attività gestoria ordinaria, in quanto può compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario senza necessità di autorizzazione da parte del tribunale che, però, come anticipato, vigila sull'operato mediante il giudice delle successioni.

Gli atti di straordinaria amministrazione, qualora sia necessario o utile porli in essere, devono invece essere autorizzati dal tribunale, pena la loro inefficacia: il ricorso per ottenere l'autorizzazione va presentato con ricorso separato da parte del curatore al tribunale in composizione collegiale (art. 783 secondo comma c.p.c.).

Ove tra i beni ereditari vi sia un'azienda, la continuazione dell'attività d'impresa esercitata *de cuius* oppure la sua liquidazione, deve essere autorizzata dal giudice.

Il curatore può, dunque, compiere, acquisite le dovute autorizzazioni, tutti gli atti ritenuti utili alla conservazione ed alla migliore amministrazione del patrimonio (ad esempio può stipulare contratti di mutuo per pagare debiti ereditari o per sostenere spese di manutenzione del patrimonio, stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto beni ereditari, investire capitali, acquistare beni, assumere obbligazioni in genere, costituire o cedere diritti reali, riscuotere canoni di locazione, pagare utenze, rate di mutuo, etc.).

Adempimenti fiscali a carico del curatore

Preliminarmente, il curatore è tenuto a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di apposito codice fiscale alla curatela, ai fini di una sua corretta identificazione.

Il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione di successione, nonché al pagamento dell'imposta di successione nel limite del valore dei beni ereditari acquisiti alla procedura, sempre che vi sia disponibilità liquida nell'attivo del patrimonio ereditario.

In particolare, la *presentazione della dichiarazione di successione* deve avvenire, qualora vi sia disponibilità liquida nell'attivo del patrimonio ereditario, entro 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di nomina in G.U. Qualora la stessa non sia sufficiente, il curatore potrà chiedere al tribunale che l'istante della procedura corrisponda un ulteriore fondo spese sufficiente a coprire detto esborso.

Il chiamato all'eredità che chiede la nomina di un curatore dell'eredità giacente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione di successione a condizione che dia comunicazione della nomina del curatore all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente a mezzo posta raccomandata allegando copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale.

La dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo dell'Agenzia delle Entrate, dal dichiarante o tramite intermediario abilitato.

La liquidazione dei beni

La curatela ha anche una funzione liquidatoria.

La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario (*ex art. 783, co. 1, c.p.c.*), senza necessità di espressa autorizzazione da parte del giudice delle successioni (salvo che questi, con decreto motivato, non disponga altrimenti). Per le attività di vendita di beni mobili il curatore potrà anche avvalersi dell'operato del locale IVG.

La vendita dei beni immobili deve essere autorizzata dal tribunale in composizione collegiale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente (cfr. art. 783, co. 2, c.p.c.).

Per la vendita, il curatore potrà anche avvalersi, previa autorizzazione, di appositi servizi telematici offerti da operatori specializzati.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni, mobili o immobili, devono essere depositate *su un conto intestato alla procedura*, presso un istituto di credito scelto dal curatore o presso le casse postali. Tale obbligo di deposito vale anche per il denaro facente parte dell'eredità e per le somme ricavate dalla gestione dell'azienda caduta in successione.

Il curatore, entro 30 giorni dal giuramento, deve comunicare al giudice delle successioni l'istituto prescelto e il numero del conto acceso per l'eredità giacente.

Pagamento dei debiti

Il curatore provvede anche alla liquidazione delle passività che gravano sull'eredità, ai sensi dell'art. 530 c.c., previa autorizzazione del tribunale.

Il pagamento deve avvenire dopo la redazione dell'inventario, da cui possono desumersi con certezza le passività ereditarie.

Le modalità di pagamento possono essere le seguenti:

Liquidazione individuale: ai sensi dell'art. 495, primo comma, c.c. il pagamento dei creditori e dei legatari deve avvenire nell'ordine in cui ne fanno richiesta; in caso di più richieste contemporanee, il curatore deve rispettare i diritti di prelazione dei creditori;

Liquidazione concorsuale: qualora vi sia opposizione da parte di un creditore o legatario alla liquidazione individuale, il curatore deve procedere alla liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 498 c.c.

In caso non siano presentate opposizioni da parte dei creditori o dei legatari, il curatore può, comunque, scegliere liberamente se optare per la liquidazione individuale oppure per la liquidazione concorsuale; la forma concorsuale sarà più opportuna qualora vi siano passività consistenti.

Il curatore, ove le liquidità esistenti siano modeste o risulti che i beni mobili e immobili relitti sono di difficile liquidazione, procederà sempre alla liquidazione concorsuale, al fine di evitare che, all'esito della procedura, non vi sia attivo su cui soddisfare il diritto di credito del curatore al compenso e alla restituzione delle spese della procedura eventualmente anticipate.

La liquidazione concorsuale si suddivide in quattro fasi: formazione dello stato passivo, liquidazione dell'attivo, definizione dello stato di graduazione e liquidazione delle passività. Nella formazione dello stato passivo il curatore determinerà, trattandosi di crediti prededucibili, l'entità delle spese della procedura e del presumibile compenso a cui lo stesso avrà diritto, in base al valore dei beni ereditari oggetto di inventario.

All'esito della liquidazione, il curatore chiederà l'autorizzazione al giudice al pagamento dei debiti secondo il piano di riparto, previo accantonamento delle somme necessarie a coprire i crediti prededucibili, quali le spese della procedura e il compenso del curatore.

Ai sensi dell'art. 506 c.c. è precluso ai singoli creditori e legatari l'esercizio di azioni esecutive individuali, salvo che siano iniziate prima della liquidazione suddetta.

Obblighi informativi e di rendiconto

Il curatore, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, salve proroghe concesse dal giudice in ragione della complessità del caso, depositerà *una relazione iniziale*, in cui oltre a dare conto dell'intervenuto inventario, indicherà, sulla base dei debiti accertati come esistenti e dell'attivo acquisito: il programma di gestione e liquidazione dei beni relitti con le relative modalità, tempistiche e possibili costi; il programma di estinzione progressiva dei debiti in base ai criteri di liquidazione individuale o concorsuale; le somme che intende accantonare per le spese di procedura compreso il compenso del curatore e quelle connesse alla gestione e liquidazione dei beni.

Il curatore deve inoltre rendere conto della sua gestione con cadenza annuale e in tale occasione darà conto delle attività compiute in esecuzione del programma o delle eventuali difficoltà incontrate nella medesima attuazione.

Legittimazione processuale del curatore

Al curatore è, inoltre, attribuita la legittimazione processuale attiva e passiva per qualsiasi causa inerente il patrimonio ereditario essendo previsto che il curatore sia tenuto a esercitare e promuovere «le ragioni» che afferiscono al patrimonio ereditario, nonché a rispondere alle istanze proposte contro il medesimo.

La proposizione di azione ovvero la costituzione in giudizio in caso in cui vi siano istanze proposte contro la curatela, essendo assimilabili ad atti di straordinaria amministrazione, debbono essere autorizzati dal tribunale.

Cessazione della curatela

La curatela dell'eredità cessa:

(a) quando l'eredità sia stata accettata da uno dei chiamati all'eredità: l'accettazione può essere espressa o tacita (ad es. uno dei chiamati all'eredità entra nel possesso dei beni ereditari, purché tuttavia il presupposto dell'accettazione tacita sia accertato giudizialmente, in mancanza di altri elementi certi da cui desumere la ricorrenza della fattispecie); nel caso in cui il curatore evidenzi l'avvenuta accettazione, anche prima della redazione dell'inventario, la curatela potrà egualmente

andare incontro a cessazione, essendone venuti meno i presupposti prima del compimento dell'inventario;

(b) in caso di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, e cioè decorsi dieci anni dal giorno dell'apertura della successione (ai sensi dell'art. 480 c.c.); il patrimonio, in tal caso, viene di diritto e retroattivamente acquistato dallo Stato;

(c) in caso di esaurimento dell'attivo, non essendovi più beni da conservare e da amministrare; ricorre tale ipotesi anche quando a seguito della liquidazione dell'attivo e il pagamento dei debiti ereditari, sono residue solo le somme accantonate per le spese di procedura e il compenso del curatore.

Appena nota la causa di chiusura, il curatore deve rendere il conto della amministrazione ai sensi degli artt. 496 e 531 c.c., chiedendo la chiusura della procedura al tribunale ed indicandone la ragione.

Il curatore nell'istanza di chiusura deve anche chiedere l'approvazione del rendiconto finale, da depositare unitamente all'istanza, nonché la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese anticipate;

Se la chiusura trova causa nell'esaurimento dell'attivo (ipotesi c) il giudice, a seguito dell'istanza di chiusura del curatore esamina il rendiconto, e, se non vi sono lacune ed irregolarità, lo approva, liquidando il compenso al curatore ponendolo a carico delle somme accantonate; assegna termine al curatore per chiudere il conto corrente intestato alla procedura e depositare prova dell'avvenuta chiusura; il decreto di chiusura della procedura è contestuale all'approvazione del rendiconto finale, e in esso si dispone che il curatore comunichi all'Agenzia delle Entrate della cessazione dell'amministrazione.

Negli altri casi di chiusura (ipotesi a e b) il giudice: esamina il rendiconto, e, se non vi sono lacune ed irregolarità, dà un termine al curatore per sottoporre il rendiconto finale e l'istanza di liquidazione agli eredi (caso *a*) o alla Agenzia del Demanio (caso *b*, se vi sono beni da devolvere allo Stato); assegna altresì un successivo termine dalla comunicazione di cui al punto precedente, nel quale eredi o Agenzia del Demanio potranno formulare eventuali osservazioni.

Decorso quest'ultimo termine, ove il conto non presenti lacune o irregolarità e non siano state sollevate osservazioni che risultino fondate, il giudice liquida al curatore il compenso, compreso il rimborso delle spese anticipate; autorizza il curatore a immettere gli eredi nella disponibilità dei beni ereditari; in caso di mancata accettazione da parte degli eredi, dà atto della intervenuta devoluzione dei beni allo Stato (Agenzia del Demanio); autorizza il curatore alla chiusura del conto intestato alla procedura; dà termine al curatore per depositare nota conclusiva, attestante la chiusura del conto

corrente, l'immissione in possesso dei beni ereditari da parte degli eredi o della Agenzia del Demanio (ad es. verbale di immissione in possesso; documentazione comprovante versamento somme di denaro o titoli); dichiara definita la procedura, disponendo che il curatore, dopo il deposito della nota conclusiva, comunichi alla Agenzia delle Entrate della cessazione della amministrazione e il nominativo degli eredi con le rispettive quote ereditarie.

In aggiunta, nell'ipotesi *sub b*, cioè quando sia dichiarato erede lo Stato, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente il curatore trasmetterà all'Agenzia del Demanio, con le modalità di cui all'art. 6 del decreto MEF n. 128/2022, l'elenco dei beni ereditari.

Unitamente all'elenco il curatore trasmetterà, altresì, copia dell'inventario, del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura di eredità giacente, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e della voltura (art. 4 del decreto).

Si richiama altresì al rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 di detto decreto ministeriale.

Spese della procedura

Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario (art. 148 d.p.r. n. 115/2002).

Sono spese prenotate a debito: il contributo unificato; i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario: le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva.

Le spese non ricomprese nell'art. 148 TUSG saranno affrontate dal curatore con le liquidità esistenti nell'eredità giacente.

Ove non vi siano liquidità, le spese saranno anticipate dal curatore che avrà diritto di ripeterle in prededuzione all'esito della procedura. Il curatore potrà anche essere autorizzato dal giudice a contrarre a tal fine obbligazioni debitorie con terzi soggetti da saldare all'esito della liquidazione dei beni ereditari.

Quando la procedura è iniziata su istanza di parte, le spese saranno affrontate con le liquidità esistenti nell'eredità giacente.

Nel caso in cui non vi siano liquidità, e comunque in ogni caso con riguardo alle spese da affrontare precedentemente alla redazione dell'inventario (ad es. pubblicazione in G.U., spese bancarie, ecc.) le spese saranno anticipate dalla parte ricorrente, che avrà diritto di ripeterle all'esito della liquidazione dei beni.

A tale scopo, fin dal provvedimento di nomina del curatore si invita il ricorrente a mettere a disposizione un fondo spese, forfettariamente stabilito in € 1.000,00, da versarsi subito dopo il giuramento del curatore e l'apertura del conto della curatela, salvo la necessità di ulteriori integrazioni che, a richiesta del curatore, potranno essere autorizzate dal giudice.

Se la procedura viene chiusa senza attivo liquido, le spese della procedura sono poste definitivamente a carico di parte richiedente.

Si invita la cancelleria a comunicare le presenti linee guida al Presidente, anche per l'inserzione delle stesse nel sito internet del Tribunale, nonché a comunicarla all'Ordine degli Avvocati di Spoleto.

Si invitano tutti a dare la più ampia diffusione al presente documento.

Spoleto, 21 settembre 2026

Il giudice delle successioni

Alberto Cappellini



ALBERTO
CAPPELLINI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
21.09.2026
10:52:35
GMT+01:00

Allegato:

modello di nomina del curatore

N. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ R. G. V.G.



TRIBUNALE DI SPOLETO

Ufficio Volontaria Giurisdizione

**DECRETO DI NOMINA DEL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE E
FISSAZIONE UDIENZA DI GIURAMENTO**

Il giudice delle successioni dott. Alberto Cappellini,

letto il ricorso depositato da _____, finalizzata ad ottenere la nomina di un curatore dell'eredità giacente di _____, deceduto il _____;

ritenuto che sussistano i presupposti per il suo accoglimento;

ritenuto di condividere le motivazioni già espresse alla suprema corte (cfr. Cass. n. 3087/1987) secondo cui è consentita l'apertura della eredità giacente non solo nell'ipotesi in cui sussistano chiamati all'eredità che non abbiano ancora accettato la stessa e che non siano in possesso dei beni, ma anche quando si ignori se il *de cuius* abbia eredi e se questi siano tuttora in vita, ricorrendo anche in tale caso l'ipotesi dell'eredità giacente ed è quindi legittima la nomina del suo curatore;

ritenuto che il ricorso a tale procedura sia consentito fino a che, essendo acquisita la certezza della inesistenza di eredi, debba prendersi atto che erede è lo Stato (art. 586 c.c.), il quale acquista tale diritto senza bisogno di accettazione;

ritenuto che le condizioni poste dall'art. 528 c.c. alla nomina di un curatore dell'eredità giacente, e cioè che il chiamato dell'eredità non abbia accettato e non sia nel possesso dei beni ereditari, siano riferibili sia all'ipotesi che detto chiamato sia noto, sia a quella che, per il momento, se ne ignori l'esistenza;

evidenziato infatti che dopo la scomparsa del *de cuius* può rivelarsi necessario un ampio lasso di tempo per stabilire se vi siano o no eredi e, nel frattempo, balza evidente l'utilità dell'istituto dell'eredità giacente, sia per l'amministrazione e l'adeguata tutela dei beni relitti, sia per la salvaguardia degli stessi eventuali diritti dei terzi; e, d'altra parte, perché sia ritenuto erede lo Stato, occorre la certezza che manchino altri aventi diritto all'eredità; certezza che ovviamente postula opportuni accertamenti, nel corso dei quali è interesse generale che l'eredità non sia in stato di abbandono giuridico e materiale;

letti ed applicati gli artt. 528 c.c., 51 *bis* disp. att. c.c.,

visto il decreto 22 giugno 2022, n. 128 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante *“Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni*

ereditari vacanti nel territorio dello Stato"; rilevato che a mente dell'art. 2 di detto decreto per "*beni ereditari vacanti si intendono: i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonché i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano*"; rilevato che i successivi articoli prevedono una serie di obblighi di comunicazione all'Agenzia del Demanio sia da parte della cancelleria della volontaria giurisdizione, sia da parte dello stesso curatore dell'eredità giacente nominato;

DICHIARA

l'apertura dell'eredità giacente di _____;

NOMINA

curatore dell'eredità giacente, l'Avv. _____, delegando l'attuazione dei seguenti compiti:

- 1) Il provvedimento di nomina è pubblicato, a pena di nullità, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione deve avvenire entro 30 giorni dal versamento, da parte del ricorrente, del fondo spese previsto nel decreto di nomina, per il quale è a sua volta previsto il termine di 10 giorni successivo all'udienza nella quale il curatore è chiamato a prestare giuramento.

Nel caso in cui il ricorrente ometta il tempestivo versamento del fondo spese nel suddetto termine, il curatore non inizierà le proprie attività e provvederà a sollecitare il ricorrente al versamento, per poter provvedere, come primo atto, alla pubblicazione in G.U.

Ove il ricorrente ancora ometta il versamento, il curatore rivolgerà istanza al giudice affinché indichi un termine perentorio decorso il quale, in caso di persistenza dell'inottemperanza del ricorrente e della conseguente impossibilità di pubblicare il decreto di nomina in G.U. per mancanza di fondo spese, verrà dichiarata la nullità della nomina, estinguendosi il fascicolo e liquidando forfettariamente i compensi del curatore nominato, per le attività compiute fino a quel momento, carico del ricorrente inadempiente.

Medesimo provvedimento di nomina è iscritto d'ufficio nel registro delle successioni presso la cancelleria del tribunale del luogo dove si è aperta la successione;

- 2) Dopo il giuramento, il curatore deve compiere l'inventario dei beni ereditari.

L'adempimento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla pubblicazione della nomina del curatore in G.U., salvo proroghe per giustificati motivi eventualmente richieste al giudice delle successioni.

Poiché l'art. 529 c.c. indica l'obbligo di procedere all'inventario fra i compiti del curatore, tale attività dovrà essere compiuta, di regola, direttamente dal curatore, senza ricorrere alla nomina di cancelliere del tribunale.

Per quanto riguarda le operazioni di stima in senso stretto, invece, è ordinariamente consentito, previa espressa autorizzazione del giudice delle successioni, il ricorso all'operato di un tecnico stimatore che funga da ausiliario (geometra, IVG, ecc.), il cui compenso è a carico dell'eredità (cfr. art. 773 c.p.c.).

La procedura inventariale è contenuta nell'art. 775 c.p.c. e prevede: una descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura e dei dati catastali; una stima dei beni mobili, con la descrizione dei medesimi; l'indicazione della quantità di denaro contante;

l'indicazione delle altre attività e passività; ulteriori informazioni.

Il curatore è espressamente autorizzato, a decorrere dal giuramento, a richiedere all'Agenzia delle Entrate le informazioni risultanti dall'archivio dei rapporti finanziari del defunto ai sensi dell'art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c.

- 3) Il curatore, entro 6 mesi dalla pubblicazione della nomina in G.U., deve trasmettere un elenco provvisorio dei beni ereditari all'Agenzia del Demanio attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'art. 6 del decreto MEF n.128/2022 (art. 2 comma 2 del decreto).

L'elenco dei beni ereditari (art. 2, comma 3) contiene tutti i dati e le informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare:

- a) i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale;
- b) i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale;
- c) il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
- d) i dati identificativi dei chiamati all'eredità e i relativi codici fiscali;
- e) i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attività ricompresa nella eredità giacente;
- f) gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri;
- g) i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attività.

Si richiama altresì al rispetto delle previsioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 di detto decreto ministeriale.

- 4) Dopo il giuramento, il curatore si deve porre alla ricerca dei chiamati all'eredità del *de cuius*, al fine di provocare l'accettazione dell'eredità giacente. A tal fine il curatore potrà consultare l'anagrafe del luogo di nascita del *de cuius* e del luogo di ultima residenza, nonché il registro delle successioni per eventuali testamenti pubblicati. Di tali ricerche il curatore darà indicazione nelle proprie relazioni di rendiconto.
- 5) Dopo il giuramento, il curatore deve amministrare i beni ereditari. L'attività di amministrazione del curatore è svolta in funzione conservativa: questi ha l'obbligo di amministrare l'eredità sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria. La gestione del patrimonio ereditario implica lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al curatore è data ampia autonomia per la sua attività gestoria ordinaria, in quanto può compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario senza necessità di autorizzazione da parte del tribunale che però, come anticipato, vigila sull'operato mediante il giudice delle successioni. Gli atti di straordinaria amministrazione, qualora sia necessario o utile porli in essere, devono invece essere autorizzati dal tribunale, pena la loro inefficacia: il ricorso per ottenere l'autorizzazione va presentato con ricorso separato al tribunale in composizione collegiale.

- 6) Sotto il profilo degli adempimenti fiscali, il curatore è tenuto a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di apposito codice fiscale alla curatela, ai fini di una sua corretta

identificazione. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione di successione, nonché al pagamento dell'imposta di successione nel limite del valore dei beni ereditari acquisiti alla procedura, sempre che vi sia disponibilità liquida nell'attivo del patrimonio ereditario.

7) La curatela ha anche una funzione liquidatoria.

La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario (*ex art. 783, co. 1, c.p.c.*), senza necessità di espressa autorizzazione da parte del giudice delle successioni (salvo che questi, con decreto motivato, non disponga altrimenti). Per le attività di vendita di beni mobili il curatore potrà anche avvalersi dell'operato del locale IVG.

La vendita dei beni immobili deve essere autorizzata dal Tribunale in composizione collegiale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente (cfr. art. 783, co. 2, c.p.c.).

Per la vendita, il curatore potrà anche avvalersi, previa autorizzazione, di appositi servizi telematici offerti da operatori specializzati.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni, mobili o immobili, devono essere depositate su un conto intestato alla procedura, presso un istituto di credito scelto dal curatore o presso le casse postali. Tale obbligo di deposito vale anche per il denaro facente parte dell'eredità e per le somme ricavate dalla gestione dell'azienda caduta in successione.

Il curatore, entro 30 giorni dal giuramento, deve comunicare al giudice delle successioni l'istituto prescelto e il numero del conto acceso per l'eredità giacente.

8) Il curatore provvede anche al pagamento dei debiti che gravano sull'eredità, ai sensi dell'art. 530 c.c., previa autorizzazione del tribunale. Il pagamento deve avvenire dopo la redazione dell'inventario, da cui possono desumersi con certezza le passività ereditarie.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

Liquidazione individuale: ai sensi dell'art. 495, primo comma, c.c. il pagamento dei creditori e dei legatari deve avvenire nell'ordine in cui ne fanno richiesta; in caso di più richieste contemporanee, il curatore deve rispettare i diritti di prelazione dei creditori;

Liquidazione concorsuale: qualora vi sia opposizione da parte di un creditore o legatario alla liquidazione individuale, il curatore deve procedere alla liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 498 c.c.

In caso non siano presentate opposizioni da parte dei creditori o dei legatari, il curatore può, comunque, scegliere liberamente se optare per la liquidazione individuale oppure per la liquidazione concorsuale; la forma concorsuale sarà più opportuna qualora vi siano passività consistenti.

Il curatore, ove le liquidità esistenti siano modeste o risulti che i beni mobili e immobili relitti sono di difficile liquidazione, procederà sempre alla liquidazione concorsuale, al fine di evitare che, all'esito della procedura, non vi sia attivo su cui soddisfare il diritto di credito del curatore al compenso e alla restituzione delle spese della procedura eventualmente anticipate.

La liquidazione concorsuale si suddivide in quattro fasi: formazione dello stato passivo,

liquidazione dell'attivo, definizione dello stato di graduazione e liquidazione delle passività. Nella formazione dello stato passivo il curatore determinerà, trattandosi di crediti prededucibili, l'entità delle spese della procedura e del presumibile compenso a cui lo stesso avrà diritto, in base al valore dei beni ereditari oggetto di inventario.

All'esito della liquidazione, il curatore chiederà l'autorizzazione al giudice al pagamento dei debiti secondo il piano di riparto, previo accantonamento delle somme necessarie a coprire i crediti prededucibili, quali le spese della procedura e il compenso del curatore.

- 9) Il curatore, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, salve proroghe concesse dal giudice in ragione della complessità del caso, depositerà una relazione iniziale, in cui oltre a dare conto dell'intervenuto inventario, indicherà, sulla base dei debiti accertati come esistenti e dell'attivo acquisito: il programma di gestione e liquidazione dei beni relitti con le relative modalità, tempistiche e possibili costi; il programma di estinzione progressiva dei debiti in base ai criteri di liquidazione individuale o concorsuale; le somme che intende accantonare per le spese di procedura compreso il compenso del curatore e quelle connesse alla gestione e liquidazione dei beni.

Il curatore deve inoltre rendere conto della sua gestione con cadenza annuale e in tale occasione darà conto delle attività compiute in esecuzione del programma o delle eventuali difficoltà incontrate nella medesima attuazione.

- 10) Nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente il curatore trasmetterà all'Agenzia del Demanio, con le modalità di cui all'art. 6 del decreto MEF n. 128/2022, l'elenco dei beni ereditari.

Unitamente all'elenco il curatore trasmetterà, altresì, copia dell'inventario, del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura di eredità giacente, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e della voltura (art. 4 del decreto).

Si richiama altresì al rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 di detto decreto ministeriale.

- 11) Si rappresenta che il tribunale ha pubblicato delle "*Linee guida per le procedure di curatela dell'eredità giacente*" in data 21.9.2026, reperibili sul sito internet dell'ufficio, che si invita a consultare e a seguire, e che integrano quanto disposto dalla legge e dal presente provvedimento di nomina.

AVVISA

che il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata, in caso di prescrizione del diritto di accettare l'eredità o con l'esaurimento dell'attivo ereditario;

DISPONE

fin d'ora la costituzione di un fondo spese, a carico di parte ricorrente, forfettariamente determinato in € 1.000,00, salvo eventuali successive integrazioni dello stesso, ove necessarie, disposte con provvedimento del giudice su segnalazione del curatore;

il ricorrente, dopo il giuramento del curatore e l'apertura di apposito c/c della curatela ad opera di

quest'ultimo, verserà entro 10 giorni detto fondo spese sul conto;

qualora la curatela presenti un attivo, le ulteriori spese graveranno sullo stesso, senza necessità di integrazioni del fondo spese;

FISSA

per il giuramento di cui all'art. 193 disp. att. c.p.c. l'udienza del _____;

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni ed i provvedimenti di competenza, disponendo, ai sensi dell'art. 781 c.p.c., che il decreto di nomina venga notificato al curatore entro 10 giorni dal deposito del provvedimento.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è iscritto nel registro delle successioni.

La Cancelleria altresì entro 10 giorni comunicherà all'Agenzia del Demanio, attraverso il sistema di rilevazione dei dati di cui all'art. 6 del Decreto MEF n. 128/2022, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto (art. 2 comma 1 del Decreto).

Spoletto, 21 settembre 2026

Il giudice

Alberto Cappellini